

La tutela dei diritti dell'infanzia nell'ambito della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie (CELRM)



COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE

La tutela dei diritti dell'infanzia nell'ambito della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie (CELRM)

A cura della **Dott.ssa Aleksandra Oszmiańska-Pagett**,
Membro per la Polonia del Comitato
di esperti della Carta europea delle
lingue regionali o minoritarie (CELRM)

*Le opinioni espresse in questa pubblicazione
sono di esclusiva responsabilità dell'autore e
non riflettono necessariamente la politica ufficiale del
Consiglio d'Europa, né quella dei meccanismi o organi di
monitoraggio da esso istituiti.*

Segretaria della Carta europea delle lingue regionali o
minoritarie (CELRM)

© Consiglio d'Europa, Strasburgo, marzo 2015

Il testo è ugualmente consultabile su
www.coe.int/minlang

Indice

INTRODUZIONE	5
LE DISPOSIZIONI DELLA CARTA	7
Disposizioni riguardanti direttamente i bambini	7
Istruzione (Art. 8)	7
Disposizioni riguardanti indirettamente i bambini	8
Autorità giudiziarie (Art. 9)	8
Mass media (Art. 11)	9
Attività culturali (Art. 12)	10
Autorità amministrative (Art. 10)	11
Vita economica e sociale (Art. 13)	12
Scambi transfrontalieri (Art. 14)	12
MONITORAGGIO DELLE QUESTIONI RIGUARDANTI I BAMBINI CONTENUTE NELLA CARTA	13
Introduzione	13
Disposizioni riguardanti direttamente i bambini	13
Istruzione (Art. 8)	13
Disposizioni riguardanti indirettamente i bambini	14
Autorità giudiziarie (Art. 9)	14
Mass media (Art. 11)	14
Attività culturali (Art. 12)	15
Autorità amministrative (Art. 10)	15
Vita economica e sociale (Art. 13)	15
Scambi transfrontalieri (Art. 14)	15
Necessità di una decisa azione di promozione (Art. 7.1.c)	15
Questioni riguardanti i bambini prese in esame nel processo di monitoraggio	16
CONCLUSIONI	17
BIBLIOGRAFIA	19

INTRODUZIONE

La Carta europea delle lingue regionali o minoritarie (CELRM, di seguito “la Carta”) è stata elaborata sotto forma di convenzione internazionale finalizzata a promuovere l’uso delle lingue regionali o minoritarie (di seguito LRM) in vari ambiti della vita pubblica. In considerazione del fatto che far sì che le giovani generazioni possano utilizzare le LRM è un fattore essenziale per la tutela e la perennità di tali lingue, i bambini possono essere intrinsecamente considerati tra i destinatari delle disposizioni della Carta.

Il presente studio ha l’obiettivo di illustrare il diritto dei bambini di esprimersi nella loro lingua in quanto elemento costitutivo delle disposizioni della Carta, e di spiegare come l’esercizio di tale diritto viene valutato nell’ambito del sistema di monitoraggio dell’applicazione della Carta. Le disposizioni pertinenti della Carta sono confrontate con quelle contenute nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia (di seguito UNCRC). Ogni qualvolta sarà necessario, si farà ugualmente riferimento alle Linee guida adottate dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, e cioè le *Linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa per una giustizia a misura di minore*¹ e le *Linee guida per un’assistenza sanitaria a misura di bambino*².

“La Carta è una convenzione destinata, da un lato, a tutelare e promuovere le lingue regionali o minoritarie in quanto aspetto minacciato del patrimonio culturale europeo e, dall’altro lato, a incoraggiarne l’uso nella vita privata e pubblica”³. A partire da queste due prospettive, il presente studio si concentra sui bambini in quanto locutori delle lingue protette e promosse dalla Carta.

Occorre fin da ora esprimere una riserva circa l’utilizzo dell’espressione *il diritto del bambino di utilizzare la propria lingua*, che si ritrova a più riprese nel presente documento. La Carta non definisce il concetto di lingua “in modo soggettivo, al fine di consacrare

un diritto individuale”⁴, né ha l’obiettivo di “stabilire i diritti di gruppi minoritari etnico-culturali”⁵. Il principale obiettivo della Carta è quello di “tutelare e promuovere le lingue regionali o minoritarie in quanto tali”⁶, anzitutto nella loro funzione culturale⁷. Pertanto, l’espressione *diritto del bambino di utilizzare la propria lingua*, significa, nel presente studio, il fatto di permettere ai bambini locutori di una lingua regionale o minoritaria di utilizzarla in numerosi settori, come già indicato.

Si precisa inoltre che la definizione di bambino adottata nel presente studio è conforme a quella contenuta nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia, mentre il concetto di lingua è definito secondo i criteri della Carta. Lo studio si concentra pertanto sul diritto del bambino, cioè di ogni persona di età inferiore ai 18 anni⁸, di utilizzare la sua lingua regionale o minoritaria, ossia la lingua usata tradizionalmente su un determinato territorio, o considerata “lingua non territoriale”⁹.

A questo punto dell’analisi, è importante segnalare la situazione specifica dei bambini che crescono in un ambiente in cui si parla una lingua regionale o minoritaria. Visto che tali lingue sono tradizionalmente utilizzate insieme alla/e lingua/e ufficiale/i dominante/i nel paese, i bambini locutori di una LRM possono quindi essere plurilingui o bilingui. Ci sono casi, tuttavia, in cui la lingua regionale o minoritaria deve essere imparata a scuola, come seconda lingua, e non è più acquisita a casa o nell’ambiente circostante del bambino. In altri termini, occorre tenere presente che la LRM non deve essere necessariamente la lingua di socializzazione primaria

1. Consiglio d’Europa, *Linee guida del Comitato dei Ministri per una giustizia a misura di minore* (2010).
2. Consiglio d’Europa, *Linee guida per un’assistenza sanitaria a misura di bambino* (2011).
3. Consiglio d’Europa, *Carta europea delle lingue regionali o minoritarie. A proposito della Carta*.

4. Consiglio d’Europa, *Carta europea delle lingue regionali o minoritarie. Relazione esplicativa, paragrafo 17*.
5. *Ibid.*
6. *Ibid.*
7. Si veda ugualmente la spiegazione fornita da Woehrling: Jean-Marie Woehrling (2005), *The European Charter for Regional or Minority Languages. A critical commentary*. Strasburgo: Edizioni del Consiglio d’Europa, p. 54.
8. *Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia*.
9. La Carta precisa altre caratteristiche per definire le lingue che rientrano nella sua sfera di competenza in quanto lingue regionali o minoritarie. Per una descrizione più dettagliata delle definizioni utilizzate, si veda *Carta europea delle lingue regionali o minoritarie. Rapporto esplicativo, paragrafi 17-21, 31-37*. Si veda ugualmente: Jean-Marie Woehrling, *op. cit.*, pp. 53-71.

del bambino¹⁰, né quella che padroneggia meglio. All'estremo opposto, ci sono bambini per i quali la lingua regionale o minoritaria rappresenta l'unico mezzo di comunicazione e quindi è essenziale, per loro, il diritto di utilizzarla al di fuori della famiglia, per consentire la loro integrazione nella società, come del resto è per loro fondamentale imparare a esprimersi nella lingua maggioritaria. L'esempio più pertinente è quello dei bambini Rom. Facilitare l'uso delle LRM non nuoce alla lingua o alle lingue ufficiali dello Stato che ratifica la Carta, poiché "la Carta non concepisce la relazione tra le lingue ufficiali e quelle regionali o minoritarie in termini di concorrenza o di antagonismo. Adotta invece di proposito un approccio interculturale e plurilingue, nel quale ogni categoria di lingua occupa il posto che le spetta"¹¹. In sintesi, i bisogni specifici dei bambini riguardo all'uso della loro lingua regionale o minoritaria saranno diversi a seconda dei casi, in funzione della loro padronanza di tale lingua e dei contesti sociali¹² nei quali tale lingua è stata utilizzata fino a ora, il che dipende, evidentemente, dalla situazione particolare di ciascuna comunità linguistica regionale o minoritaria.

Il trattamento differenziato della situazione di ogni lingua regionale o minoritaria è una caratteristica della struttura della Carta e dell'approccio seguito da tempo dal Comitato di esperti (di seguito COMEX) per la valutazione dei progressi realizzati nel campo della promozione e della protezione delle LRM negli Stati parti contraenti. Il nocciolo duro della Carta, ossia l'elenco degli impegni che lo Stato è tenuto ad applicare, figura nelle sue Parti II e III.

La Parte II della CELRM (articolo 7) consiste in un elenco di obblighi generali, riguardanti tutti i settori

della vita pubblica in cui l'uso della lingua deve essere autorizzato; tale parte deve essere accettata nella sua totalità dallo Stato Parte contraente. Si può riassumere in 8 principi fondamentali:

- ▶ il riconoscimento delle lingue regionali o minoritarie in quanto espressione della ricchezza culturale
- ▶ il rispetto dell'area geografica di ogni lingua regionale o minoritaria
- ▶ la necessità di un'azione risoluta per promuovere tali lingue
- ▶ l'agevolazione e/o l'incoraggiamento dell'uso scritto e orale di tali lingue nella vita pubblica e privata
- ▶ la messa a disposizione di forme e mezzi adeguati di insegnamento e studio di tali lingue a tutti i livelli appropriati
- ▶ la promozione di scambi transfrontalieri
- ▶ il divieto di qualsiasi ingiustificata distinzione, esclusione, restrizione o preferenza circa l'uso di una lingua regionale o minoritaria, intesa a scoraggiarne o a danneggiarne il mantenimento o lo sviluppo
- ▶ la promozione da parte degli Stati della reciproca comprensione tra tutte le comunità linguistiche del paese¹³.

Tutti questi obiettivi sono ulteriormente sviluppati nella Parte III, che contiene obblighi più specifici e le opzioni scelte in funzione del grado di impegno per la realizzazione di ciascuno di essi.

La Parte III è concepita come un 'menù', dal quale lo Stato parte contraente sceglie i propri impegni, affinché il grado di protezione sia adattato al meglio a ogni LRM coperta dalla Carta¹⁴. Pertanto, quando il Comitato di esperti valuta il rispetto di un particolare impegno, redige le sue conclusioni tenendo conto della situazione specifica di ogni lingua regionale o minoritaria in un determinato territorio.

È essenziale soddisfare i bisogni linguistici dei bambini per garantire la promozione e la protezione duratura di una lingua e perfino la sua trasmissione intergenerazionale. Anche se certe lingue regionali o minoritarie non possono più essere imparate in ambito familiare, il fatto di consentire ai bambini di parlarle in altri contesti pone le basi per il loro utilizzo e il loro futuro sviluppo, il che rappresenta lo scopo principale della Carta.

10. I bambini plurilingui hanno generalmente più di una lingua di socializzazione primaria. Vale inoltre la pena notare che le nozioni di *lingua materna* o di *lingua primaria (L1)* sono state confutate dalla sociolinguistica attuale, poiché non è più possibile definirle chiaramente nei contesti plurilingui (si veda David Crystal (2004), "After the revolution", in: Crystal, D. *The language revolution*. Cambridge: Polity Press, pp. 92-122, p.103; Jean-Claude Beacco (2005), *Languages and language repertoires. Plurilingualism as a way of life in Europe*. Strasburgo: Consiglio d'Europa, Divisione delle Politiche linguistiche, DG IV, p. 10. Si invita inoltre a consultare le 5 dimensioni per definire il profilo linguistico di un bambino plurilingue nella pubblicazione: Guus Extra & Kutlay Yagmur (2002), *Language diversity in multicultural Europe: Comparative perspectives on immigrant minority languages at home and at school*. Parigi: Programma MOST /UNESCO, pp. 31-32.

11. Si può confrontare questa formulazione con il Preambolo della Carta: "sottolineato il valore dell'interculturalità e del plurilinguismo e considerato che il promovimento delle lingue regionali o minoritarie non dovrebbe avvenire a scapito delle lingue ufficiali e della necessità di apprenderle" (Consiglio d'Europa, *Carta europea delle lingue regionali o minoritarie. Testo della Carta*).

12. Esempi di contesti sociali: la famiglia, la scuola, i mass media, ecc.

13. Consiglio d'Europa, *Carta europea delle lingue regionali o minoritarie. A proposito della Carta*.

14. Tale scelta deve ovviamente rispettare certe norme. Per maggiori dettagli, si veda Consiglio d'Europa, *Carta europea delle lingue regionali o minoritarie. Rapporto esplicativo*, paragrafi 39-47.

LE DISPOSIZIONI DELLA CARTA

La Carta è strutturata attorno a un elenco di settori nei quali l'uso della LRM deve essere promosso, al fine di garantirne la perennità in una determinata comunità. La seguente presentazione segue la struttura della Parte III della CELRM, con i dovuti riferimenti alla Parte II, le cui disposizioni si ritrovano in effetti ribadite nella Parte III. Inoltre, si è ritenuto utile filtrare l'analisi in base a criteri supplementari e classificare i vari articoli della Carta in funzione della loro pertinenza rispetto ai diritti dell'infanzia. Saranno ugualmente citati gli articoli specifici della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia ogni qualvolta sembrerà pertinente sottolineare i punti comuni, ma anche le differenze, rispetto ai principi contenuti nella Carta.

Disposizioni riguardanti direttamente i bambini

Questa parte tratta degli obblighi derivanti dalla Carta che riguardano direttamente i bambini. L'articolo 8 della Carta, relativo all'istruzione, contiene numerose disposizioni che, nel complesso, possono essere considerate quasi esclusivamente relative ai diritti dell'infanzia, tranne gli obblighi riguardanti l'insegnamento universitario e professionale e l'istruzione degli adulti, nonché la formazione degli insegnanti.

Istruzione (Art. 8)

L'istruzione è il settore della vita pubblica in cui l'utilizzo della lingua ha un'incidenza diretta sui diritti dei bambini e costituisce quindi un aspetto essenziale della protezione e della promozione delle LRM previste dalla Carta. Gli obblighi legati all'insegnamento di una lingua regionale o minoritaria o in tale lingua e alla conoscenza delle tradizioni e della cultura di una LRM sono contenuti sia nella Parte II (Art. 7.1.f, 7.3) che nell'articolo 8 della Parte III.

L'articolo 7.1.f della Parte II enuncia un principio generale: "la messa a disposizione di forme e mezzi adeguati di insegnamento e studio delle lingue regionali o minoritarie a tutti i livelli appropriati" (CELRM). L'articolo contiene inoltre un fermo invito a promuovere il rispetto, la tolleranza e "la comprensione reciproca fra tutti i gruppi linguistici

del paese" (Art. 7.3), che figura tra gli obiettivi dell'insegnamento e dell'istruzione e tra i compiti spettanti ai mass media. La Parte II prevede altresì un impegno relativo agli scambi transnazionali (Art. 7.1.i), riguardante indirettamente l'insegnamento delle lingue regionali o minoritarie, poiché talvolta gli Stati cooperano tra di loro per favorire la formazione degli insegnanti, gli scambi di studenti e di insegnanti, la messa a disposizione di materiale didattico, ecc.

Contrariamente al carattere molto generale degli obiettivi della Parte II, l'art. 8 della Parte III espone obblighi molto dettagliati e consente quindi agli Stati parti contraenti di scegliere le disposizioni che si impegnano ad applicare in materia di insegnamento delle LRM. Per corrispondere al meglio alla situazione di una particolare lingua regionale o minoritaria, tale scelta può essere effettuata sia in termini di livello di istruzione (dall'educazione prescolare, all'insegnamento secondario e professionale¹⁵) che di intensità, vale a dire del diritto dei bambini:

- ▶ di ricevere un insegnamento **nella** lingua regionale o minoritaria (per l'insieme del programma scolastico, o soltanto per certe materie);
- ▶ di avere la possibilità di imparare la lingua regionale o minoritaria in quanto materia scolastica (insegnamento **di** tale lingua);
- ▶ di potere studiare la storia, le tradizioni e la cultura associate a tale lingua;
- ▶ di avere la possibilità di imparare la lingua regionale o minoritaria al di fuori dell'area geografica tradizionale (fattore sempre più importante, vista la crescente mobilità delle persone).

Dal momento che la lingua utilizzata nell'insegnamento è un fattore importante per lo sviluppo del bambino e per il processo generale di apprendimento, pare utile a questo punto stilare un elenco dei vantaggi di un insegnamento nella/della LRM sia per il bambino che per la sua comunità linguistica. Dal punto di vista dello sviluppo del bambino, la possibilità di utilizzare una lingua regionale o minoritaria a scuola:

15. Gli impegni enunciati all'art. 8 riguardano ugualmente l'insegnamento universitario e contengono alcune disposizioni per la formazione degli insegnanti, ma tali aspetti non rientrano nell'ambito del presente studio.

- ▶ costituisce la condizione essenziale per la buona riuscita dell'apprendimento della lettura e della scrittura (soprattutto per i bambini Rom), o un importante supporto in tale processo di apprendimento (più la forma scritta è vicina alla lingua parlata dai bambini, più è facile per loro imparare a leggere e scrivere, come lo dimostra, ad esempio, il caso dei bambini la cui lingua regionale o minoritaria è classificata come un dialetto e percepita come una forma di lingua inferiore¹⁶);
- ▶ rappresenta la base per la fiducia in sé del bambino, poiché la sua lingua è riconosciuta e valorizzata a scuola e di conseguenza il suo sviluppo intellettuale in altri settori dell'istruzione (altre materie scolastiche) risulta facilitato, con conseguente riduzione del tasso di abbandono scolastico¹⁷;
- ▶ rafforza i contatti tra il bambino e le sue radici familiari e la sua identità; molto spesso, rappresenta anche il solo mezzo per restare in contatto con alcuni membri della famiglia, ad esempio i nonni o i bisnonni.

L'utilizzo della LRM nell'insegnamento è inoltre importante per l'insieme della comunità linguistica, poiché:

- ▶ favorisce il processo di trasmissione intergenerazionale della lingua regionale o minoritaria;
- ▶ crea un contesto che consentirà, a lungo termine, un utilizzo della lingua in altri settori della vita sociale (mass media, amministrazione, tribunali, servizi pubblici, ecc.).

I principi sopra enunciati sembrano corrispondere agli obiettivi in materia di educazione e insegnamento della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (articolo 29 (UNCRC), ossia lo sviluppo delle facoltà del bambino in tutta la loro potenzialità (Art. 29.1(a)), rispetto della sua identità culturale, della sua lingua e dei suoi valori (Art. 29.1(c)), nonché "preparare il bambino ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione [...] (Art. 29.1(d)), che nella Carta sono formulati come la promozione del rispetto e della "comprensione reciproca fra tutti i gruppi linguistici del paese" (vedi art. 7.3 della Carta, citato più sopra).

16. Quando lo scozzese ha ottenuto lo status di lingua propria, e non è stato più considerato un dialetto inglese, è diventato possibile utilizzare la lingua parlata dai bambini come mezzo di apprendimento della lettura e della scrittura. Gli insegnanti che hanno scelto tale approccio hanno segnalato di avere ottenuto risultati ben migliori nell'alfabetizzazione dei bambini; *Scots and Literacy. Teachers' perspective*.

17. Si veda Art. 28(e) della UNCRC: "Adottare misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono scolastico" (*Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia*).

Disposizioni riguardanti indirettamente i bambini

Questa parte è dedicata agli articoli della Carta che non si applicano esplicitamente ai bambini, poiché essi non costituiscono il principale gruppo beneficiario delle misure richieste, ma trattano tuttavia di aspetti dell'uso delle lingue che rientrano nell'ambito delle disposizioni la cui portata generale riguarda anche i bambini.

Autorità giudiziarie (Art. 9)

L'importanza di permettere ai bambini di esercitare il loro diritto di accesso alla giustizia è stata sottolineata dal Consiglio d'Europa con l'adozione, nel 2010, delle *Linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore*. Viene posto l'accento, in tale documento, sulla necessità di mettere a disposizione del bambino "un ambiente e un linguaggio adattato al bambino" (III. Principi fondamentali: D. 5) nei tribunali e nei servizi di polizia, al fine di consentire ai bambini di comprendere la loro posizione e di fare valere i loro diritti. Il concetto di lingua, in tale contesto, è quindi inteso come un modo particolare di comunicare, che deve essere adattato "all'età del bambino e al suo livello di maturità e di comprensione", espressione ripetuta più volte nelle Linee guida.

Si può ritenere a questo punto della nostra riflessione che la Carta rappresenti la base adeguata per creare un ambiente favorevole ai bambini in campo giudiziario, facilitando l'utilizzo di una lingua regionale o minoritaria, nel caso questa costituisca il modo di comunicazione più confortevole¹⁸ per il bambino. In tale caso, il termine lingua deve essere inteso come una varietà linguistica, piuttosto che come un approccio comunicativo.

Le *Linee guida per una giustizia a misura di minore* utilizzano il termine "lingua" in questa particolare accezione nella parte dedicata alla lotta contro la discriminazione (III. Principi fondamentali: D.1. Protezione contro la discriminazione), in cui la lingua figura, insieme alla cultura, la razza e l'appartenenza a una minoranza nazionale, tra i motivi di discriminazione vietati.

Su questo punto la Carta va oltre la semplice richiesta di non discriminazione, poiché esige un'azione positiva per promuovere l'uso di una lingua regionale o minoritaria nel contesto giudiziario.

L'Art. 9 della Carta è dedicato all'uso della LRM nei procedimenti penali e civili e dinanzi ai tribunali competenti in materia amministrativa. Gli obblighi riguardano sia le comunicazioni verbali che quelle scritte (documenti, prove); come per tutti gli altri

18. Più confortevole, nel senso di confort emotivo o di lingua che il bambino padroneggia meglio.

articoli della Parte III, è possibile selezionare gli obblighi che si intende assumere, a seconda del diverso grado di impegno.

In questo articolo, gli obblighi che possono essere ritenuti pertinenti per i bambini riguardano il diritto del bambino di fornire prove nella propria lingua nei procedimenti civili e/o penali e di essere informato nella propria lingua dello svolgimento del processo e dei suoi diritti (Art. 9.1, Art. 9.2, CELRM). Ove necessario, si potrà ricorrere ai servizi di un interprete e/o traduttore, senza spese per gli interessati. In questo articolo figura ugualmente un paragrafo che richiede di rendere accessibili nelle lingue regionali o minoritarie i testi legislativi più importanti (Art. 9.3). Dal punto di vista dei diritti dell'infanzia, tale impegno può essere interpretato come l'esigenza di mettere a disposizione i testi relativi all'infanzia e ai suoi diritti in versioni adattate ai bambini nella loro lingua regionale o minoritaria.

Il diritto del bambino di utilizzare la propria LRM in un procedimento giudiziario è essenziale considerato il bisogno evidente di esprimersi dinanzi a un tribunale nella lingua che si conosce meglio o nella quale ci si sente maggiormente a proprio agio. Inoltre, la lingua rappresenta ugualmente un elemento importante per stabilire un rapporto con il bambino in una situazione di stress come quella di un procedimento giudiziario ed è la condizione necessaria per ottenere una testimonianza precisa e la cooperazione del bambino.

Per le stesse ragioni, l'art. 40 della UNCRC (che tratta dei reati penali) si riferisce al diritto del bambino: "di essere assistito gratuitamente da un interprete, se non comprende o non parla la lingua utilizzata" (art. 40.2(vi), UNCRC). Su questo punto, la Carta ha esigenze ulteriori, poiché il diritto di usufruire gratuitamente dei servizi di un traduttore/interprete nella lingua regionale o minoritaria non è limitato al fatto che il bambino (o qualsiasi altro locutore di una lingua regionale o minoritaria) non sia in grado di utilizzare la lingua del procedimento giudiziario¹⁹.

In altri termini, la Carta esige che la lingua regionale o minoritaria sia utilizzata se rappresenta il modo di comunicazione preferito, indipendentemente dal fatto che il bambino sia o meno in grado di comunicare nella lingua ufficiale. In questo modo, le disposizioni della Carta provvedono a che sia consentito utilizzare il modo di comunicazione più confortevole, condizione essenziale per creare quell'ambiente a misura di minore nell'ambito dei

19. La necessità di disporre dei servizi di un interprete nel corso dei procedimenti giudiziari dinanzi alle autorità competenti è ugualmente menzionata nelle *Linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore, op. cit.*, Parte IV. A. Elementi generali di una giustizia a misura di minore: 1.k); In tale contesto, è legata al diritto all'informazione, che può essere interpretato come un'esigenza unicamente nei casi in cui il minore non comprenda la lingua ufficiale.

procedimenti giudiziari, definito nelle *Linee guida per una giustizia a misura di minore*.

Tutte le disposizioni della Carta relative all'uso della lingua regionale o minoritaria da parte del bambino dinanzi a un tribunale descritte in questa parte corrispondono all'art. 12 della UNCRC, ossia al diritto del bambino di essere ascoltato, diritto che, secondo il Commento generale delle Nazioni Unite "si applica a tutti i procedimenti giudiziari pertinenti riguardanti il bambino, senza restrizioni, ivi compreso, ad esempio, quelli relativi alla separazione dei genitori, l'affidamento, le cure e l'adozione, i bambini in conflitto con la legge, quelli vittime di violenze fisiche o psicologiche, di abusi sessuali o di altri reati [...]"²⁰.

Mass media (Art. 11)

Gli obblighi relativi all'uso di una LRM nei mass media sono contenuti nell'art. 11 della Carta, Parte III. Costituiscono ugualmente uno degli aspetti dell'art. 7.1.d Parte II, che raccomanda: "l'agevolazione e/o l'incoraggiamento dell'uso orale e scritto delle lingue regionali o minoritarie nella vita pubblica e privata" (CELRM). La spiegazione dettagliata dell'applicazione di tale principio generale nei mass media è fornita all'art. 11, Parte III. La possibilità di scegliere gli obblighi "alla carta" permette agli Stati di decidere il loro grado di impegno rispetto alle emittenti pubbliche e/o private e i tipi specifici di media e di programmi che hanno l'obbligo di rispettare la disposizione relativa all'offerta di lingue regionali o minoritarie. In sintesi, tale scelta comprende l'obbligo per lo Stato di garantire una diffusione nella lingue regionali e minoritarie per i seguenti tipi di media, ugualmente pertinenti per i bambini:

- ▶ programmi radiofonici e televisivi;
- ▶ giornali o articoli di giornali;
- ▶ video e produzione di opere musicali (produzioni audio e audiovisive);
- ▶ media moderni, ad esempio siti internet, accesso via Internet ai 3 tipi di contenuti sopra citati, piattaforme digitali.

La presenza delle lingue regionali o minoritarie nei media è importante per il bambino, ma anche per la comunità che utilizza tali lingue, e perfino per la società in generale. Nella prospettiva dei diritti del bambino, la messa a disposizione di contenuti mediatici nelle lingue regionali o minoritarie contribuisce a:

- ▶ facilitare ai bambini la padronanza di tale lingua;

20. *Commento generale delle Nazioni Unite n. 12 del Comitato sui diritti dell'infanzia. Il diritto del bambino di essere ascoltato* (2009), paragrafo 32.

- ▶ facilitare lo sviluppo intellettuale ed emotivo dei bambini, associando il divertimento con l'utilizzo della lingua (l'idea di 'imparare divertendosi'²¹);
- ▶ facilitare la partecipazione attiva dei bambini alla vita sociale della comunità in quanto creatori (giovani cronisti, redattori, etc.) di contenuti mediatici rivolti all'infanzia e alla gioventù²²;
- ▶ permettere loro di esercitare il loro diritto alla libertà di espressione²³.

Il fatto di incoraggiare i bambini e i giovani a fornire un contributo diretto alla produzione dei mass media presenta vantaggi per la comunità che parla la lingua regionale o minoritaria e per tutta la società nel suo insieme, poiché:

- ▶ pone le basi per una produzione durevole di contenuti mediatici nelle lingue regionali o minoritarie, grazie alla formazione di futuri giornalisti e produttori che parlano tali lingue e che hanno già avuto una 'prima formazione' sul campo (si veda l'obbligo di sostenere la formazione dei giornalisti, art. 11.1.g della Carta);
- ▶ costituisce il fondamento per una partecipazione attiva nelle associazioni della società civile (cittadini attivi che partecipano al processo decisionale);
- ▶ contribuisce a ridurre le disuguaglianze nell'accesso ai media tra le aree rurali e quelle urbane.

Gli impegni assunti ai sensi della Carta relativi ai media nelle lingue regionali o minoritarie e descritti qui sopra corrispondono ai principi dell'art. 17 della UNCRC, che prevede che gli Stati parti contraenti incoraggino i mass media a divulgare informazioni e contenuti destinati ai bambini che tengano conto anche delle esigenze linguistiche specifiche dei bambini appartenenti a una minoranza (Art. 17(d)). La Carta prevede semplicemente una scelta più precisa dei tipi di media, ma, cosa ancora più importante, fa una distinzione tra l'incoraggiare e il garantire l'offerta di contenuti nelle lingue regionali o minoritarie nei media privati e/o pubblici.

Inoltre, il diritto dei bambini alla libertà di espressione, enunciato nell'art. 13 della UNCRC, sembra essere direttamente legato alla possibilità di esprimersi nella propria lingua. In tal modo, le disposizioni dell'art. 11 della Carta illustrate in questa parte vanno a completare quelle formulate all'art. 13 della UNCRC, e cioè:

21. L'approccio è ugualmente chiamato 'Edutainment' ossia l'idea di associare l'istruzione con il divertimento; il concetto è stato affrontato in un rapporto della Commissione europea, *High Level Group on Multilingualism Report 2007*.

22. Da confrontare con i concetti di partecipazione e di cittadinanza attiva, che sono tra le priorità della *Strategia dell'Unione europea a favore della gioventù 2010-2018*.

23. Si veda art. 13 della *Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia*.

[Art. 13.1] "Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione; questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo" (UNCRC).

Infine, la partecipazione o la cittadinanza attiva costituisce un altro aspetto importante dei diritti dell'infanzia, che può essere facilitato sia dalla Carta che dalla Convenzione UNCRC. L'art. 12 della UNCRC enuncia il diritto del bambino ad essere ascoltato e indica chiaramente l'importanza che i bambini e i giovani diventino cittadini attivi e partecipino al processo decisionale²⁴. I servizi amministrativi e i procedimenti giudiziari sono evidentemente i settori in cui tale partecipazione è di immediata importanza. I mass media, dal canto loro, pur non essendo esplicitamente citati in tale contesto né dalla Convenzione, né dalla Carta, sembrano rappresentare il terreno ideale per facilitare la partecipazione, purché sia data ai bambini e ai giovani la possibilità di contribuire attivamente alla produzione di contenuti mediatici. Inoltre, la presa in considerazione delle opinioni dei bambini al momento delle decisioni relative ai media può essere ugualmente interpretata come un mezzo per garantire gli interessi dei bambini e dei giovani in quanto locutori di una lingua regionale o minoritaria all'interno delle strutture che hanno il compito di accertarsi del rispetto della libertà e della pluralità dei mass media, come previsto all'art. 11.3 della Carta.

Attività culturali (Art. 12)

Gli impegni enunciati all'art. 12 della Carta offrono allo Stato parte contraente una vasta gamma di opzioni in materia di attività, strutture, istituzioni, tipi di espressioni atti a promuovere la cultura di una lingua regionale o minoritaria. In altri termini, tale articolo riguarda l'uso della lingua regionale o minoritaria nelle attività culturali sia dal punto di vista istituzionale che delle forme specifiche di espressioni culturali che possono essere sostenute dallo Stato. Tale sostegno e promozione può riguardare le istituzioni culturali stabilite da organizzazioni della lingua regionale o minoritaria, ma certi impegni riguardano ugualmente il modo in cui le istituzioni culturali governative garantiscono la promozione delle LRM e delle loro rispettive culture.

Dal punto di vista dei diritti dell'infanzia, questo articolo della Carta può essere interpretato come mirante a dare ai bambini il diritto di avere accesso a:

- ▶ strutture culturali imperniate sulla promozione delle lingue regionali o minoritarie e della loro

24. Si veda inoltre *Commento generale delle Nazioni Unite n. 12 del Comitato sui diritti dell'infanzia. Il diritto del bambino di essere ascoltato*, in particolare i paragrafi 12-13.

cultura (ad esempio, biblioteche, centri culturali, musei, teatri, ecc.);

- ▶ attività ed eventi culturali che perseguono lo stesso obiettivo (festival, gare e concorsi, corsi di teatro e arti dello spettacolo, poesia e prosa, ecc.);
- ▶ testi letterari e produzioni audiovisive, anche tramite l'uso di traduzione e sottotitoli;
- ▶ una partecipazione diretta dei bambini e dei giovani nell'organizzazione delle attività qui sopra citate (si veda art. 12.1.f).

Permettere a un bambino di utilizzare la sua lingua regionale e minoritaria nell'ambito di un'attività culturale è importante per lo sviluppo del bambino poiché:

- ▶ facilita l'acquisizione della competenza linguistica nella LRM;
- ▶ facilita lo sviluppo intellettuale ed emotivo del bambino, associando il divertimento all'uso della LRM (concetto di *'edutainment'*);
- ▶ facilita il contributo attivo dei bambini e dei giovani alla vita culturale della comunità, stimolandoli, ad esempio, a diventare giovani attori, cantanti, artisti, scrittori;
- ▶ facilita, di conseguenza, lo sviluppo della creatività e dell'autostima dei bambini.

Sono quindi numerosi i vantaggi per la comunità che parla una lingua minoritaria e per la sua cultura, poiché:

- ▶ sono poste le basi per uno sviluppo duraturo nel tempo della cultura della lingua regionale o minoritaria, con l'emergere di futuri artisti e organizzatori di eventi culturali con competenze nella LRM;
- ▶ è facilitata l'organizzazione di eventi culturali per tutti i membri della comunità LRM e non solo per i bambini;
- ▶ è facilitata la trasmissione intergenerazionale della cultura e delle tradizioni legate alla lingua regionale o minoritaria.

Gli impegni assunti ai sensi della Carta volti a favorire l'accesso dei bambini alle attività culturali corrispondono ai principi enunciati all'art. 31.2 della UNCRC, relativo al diritto del bambino di "[...] partecipare pienamente alla vita culturale e artistica" e "[al]l'organizzazione in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali" (UNCRC).

Come già sottolineato a proposito dei mass media, la partecipazione attiva dei bambini locutori di una lingua regionale o minoritaria in quanto protagonisti e non come semplici fruitori dell'attività culturale è un elemento essenziale per incoraggiarli a partecipare alla vita pubblica, non soltanto a livello della loro comunità, ma di tutta la società. Anche su questo

punto, il potenziale dell'art. 12 della Carta, relativo ai diritti culturali dei bambini, corrisponde all'obiettivo stabilito dall'art. 12 della UNCRC, ossia di accrescere la partecipazione dei bambini²⁵.

Sulla base di tale linea interpretativa, si può considerare che il coinvolgimento dei bambini nel processo decisionale sia compreso nelle disposizioni della Carta relative agli organismi o strutture incaricati di istituire o sostenere delle attività culturali. Ai sensi dell'art. 12.1.d della Carta, tali organismi sono tenuti a dare spazio, nelle loro attività, alle LRM e alle loro culture. L'art. 12.1.f. fa obbligo allo Stato di: "favorire la partecipazione diretta, per quanto concerne le infrastrutture e i programmi di attività culturali, di rappresentanti dei parlanti della lingua regionale o minoritaria" (CELRM). Si possono ipotizzare situazioni in cui i rappresentanti dei bambini locutori di una lingua regionale o minoritaria siano consultati e coinvolti nelle attività di tali organismi. Tuttavia la Carta prevede unicamente di monitorare il rispetto delle disposizioni a favore delle LRM adottate nell'ambito di tale processo di consultazione e di riferire i bisogni dei bambini rispetto all'uso della loro LRM nell'ambito delle attività culturali, e non di verificare il buon funzionamento dei meccanismi di partecipazione dei bambini.

Autorità amministrative (Art. 10)

L'articolo 10 della Carta, dedicato alle autorità amministrative e ai servizi pubblici, consente allo Stato Parte di scegliere tra una serie di obblighi comportanti un livello diverso di utilizzo delle LRM. La scelta riguarda i vari livelli amministrativi interessati (statale, regionale o locale) e la forma dei servizi proposti nelle lingue regionali o minoritarie (scritta e/o orale). È ugualmente possibile limitare l'uso della LRM ai contatti tra gli utenti e le autorità, oppure decidere di introdurlo nel funzionamento quotidiano dell'amministrazione e ottenere che la lingua regionale o minoritaria sia utilizzata dalle autorità amministrative (ad esempio, per la produzione di documenti, nei dibattiti delle assemblee, ecc.). Tuttavia, tra gli impegni enumerati in questo articolo, solo due sembrano pertinenti per i bambini, dal punto di vista della Carta.

Uno degli obblighi riguardanti i bambini è il diritto a utilizzare il nome di famiglia nella lingua regionale o minoritaria (Art. 10.5, CELRM). Tale impegno coincide con l'articolo 8 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, che stabilisce una netta correlazione tra il diritto del bambino di preservare la propria identità e quello di mantenere il proprio nome. Dal punto di vista della Carta, la possibilità di utilizzare il proprio nome nella LRM è un elemento importante

25. Si veda ugualmente *Commento generale delle Nazioni Unite n. 12 del Comitato sui diritti dell'infanzia. Diritto del bambino di essere ascoltato*, in particolare paragrafi 12-13.

dell'identità del bambino, ma può ugualmente assumere un'importanza particolare da un punto di vista puramente formale, se esistono differenze linguistiche notevoli tra la lingua regionale o minoritaria e la/le lingua/e ufficiale/i del paese. In tal senso, questo articolo della Carta è destinato a prevenire eventuali problemi legati a differenze di grafia o particolarità grammaticali (ad esempio, la desinenza diversa nel cognome per indicare il genere²⁶), che si possono incontrare nella redazione di documenti amministrativi (certificato di nascita, documenti di identità, ecc.) e aiuta a determinare l'appartenenza dei bambini a una stessa famiglia (se il cognome comporta differenze a seconda del suffisso indicante il genere).

L'altro impegno che può essere interpretato nell'ottica dei diritti del bambino riguarda la possibilità di erogare i servizi pubblici nelle lingue regionali o minoritarie (Art. 10.3). Tale aspetto può essere rilevante se esiste nel paese un Difensore civico per l'infanzia. Tuttavia, la possibilità per il bambino di utilizzare la propria LRM quando contatta il Difensore civico dipende dal grado di impegno scelto dallo Stato contraente rispetto all'uso della LRM nei servizi pubblici.

D'altra parte, a questo punto è utile fare riferimento alle conclusioni relative al coinvolgimento dei bambini nel processo decisionale nell'ambito delle attività culturali e dei media, di cui sopra. Quando sono disponibili i meccanismi adattati, i rappresentanti dei bambini possono ugualmente essere consultati nell'ambito delle procedure amministrative, come previsto all'art.12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia: "Si considerano procedure amministrative, ad esempio, le decisioni relative all'educazione del bambino, la sua salute, il suo ambiente, le sue condizioni di vita o la sua protezione"²⁷. Tuttavia, per quanto riguarda la partecipazione dei bambini ai procedimenti intrapresi presso le autorità amministrative, la Carta prevede unicamente il monitoraggio dell'utilizzo delle LRM nel processo di consultazione e nei contesti ad esso legati.

Vita economica e sociale (Art. 13)

Questo articolo della Carta è dedicato alle regole che disciplinano l'uso della LRM nella vita sociale ed economica. Da un lato, mira a vietare le disposizioni che potrebbero limitare l'uso della LRM nel settore commerciale, bancario e nei servizi pubblici (anche quelli forniti da imprese private) e, dall'altro lato, intende incoraggiare le misure destinate a promuovere l'uso della LRM in tali settori²⁸.

26. Ad esempio, per le lingue slave.

27. *Commento generale delle Nazioni Unite n. 12 del Comitato sui diritti dell'infanzia. Diritto del bambino di essere ascoltato, paragrafo 18.*

28. Si veda Jean-Marie Woehrling, *op.cit.*, p. 224.

L'impegno che potrebbe probabilmente essere interpretato come il più pertinente per i bambini fa obbligo allo Stato di: "vegliare affinché le infrastrutture sociali, quali ospedali, case di riposo e foyer, offrano la possibilità di ricevere e di curare nella loro lingua i parlanti di una lingua regionale o minoritaria che necessitano di cure per motivi di salute, di età o altro" (Art. 13.2.c; CELRM). Il diritto del bambino di comunicare nella sua lingua regionale o minoritaria si applica agli ospedali (comunicazione con medici e infermieri), ai centri e alle strutture di accoglienza per bambini con bisogni specifici.

Il diritto del bambino di essere informato e di comunicare con il personale che gli prodiga le cure è uno dei principi fondamentali delle *Linee guida per un'assistenza sanitaria a misura di bambino*, adottate dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa nel 2011. Come per le *Linee guida per una giustizia a misura di minore*, la questione della lingua è affrontata nella parte dedicata ai diritti fondamentali dei bambini, per prevenire la discriminazione (Parte III. Principi dell'approccio all'assistenza sanitaria a misura di bambino: A.9). Il documento è imperniato essenzialmente sui meccanismi di partecipazione che potrebbero consentire al bambino di essere maggiormente coinvolto nelle decisioni legate alla sua salute e al suo trattamento medico. Si può pertanto considerare che l'utilizzo della lingua in cui il bambino si sente maggiormente a suo agio per comunicare rappresenti una condizione basilare per facilitare la sua partecipazione nel contesto delle cure sanitarie che lo riguardano.

Ai sensi della Carta, come già indicato nel presente studio, la possibilità per il bambino di utilizzare la propria lingua regionale o minoritaria è determinata dagli impegni assunti dallo Stato parte contraente nel suo strumento di ratifica.

Scambi transfrontalieri (Art. 14)

L'articolo dedicato agli scambi transfrontalieri si pone l'obiettivo di incoraggiare la cooperazione tra gli Stati, al fine di facilitare la promozione delle lingue regionali e minoritarie coperte dalla Carta, "[...]in modo da favorire i contatti tra i parlanti della stessa lingua negli Stati interessati, nei settori della cultura, dell'insegnamento, dell'informazione, della formazione professionale e dell'educazione permanente" (Art. 14.a; CELRM). Si tratta quindi di un impegno pertinente per i bambini, dal momento che la cooperazione transfrontaliera mira a permettere al bambino di utilizzare la propria lingua regionale o minoritaria nelle attività educative e culturali, ossia nei settori già affrontati nelle parti precedenti del presente studio.

MONITORAGGIO DELLE QUESTIONI RIGUARDANTI I BAMBINI CONTENUTE NELLA CARTA

Introduzione

In questa parte dello studio si intende individuare i riferimenti ai bambini in quanto locutori di una lingua regionale o minoritaria che appaiono nei rapporti di valutazione del Comitato di esperti, per illustrare l'approccio da esso adottato fino ad oggi sulle questioni riguardanti i bambini al momento della valutazione dei progressi compiuti dagli Stati in materia di protezione e promozione delle LRM. A tal fine, è stato analizzato un campione di rapporti di valutazione, ricercando, per tutti gli articoli della Carta, la menzione delle disposizioni sulle LRM riguardanti i bambini.

L'analisi presentata qui di seguito è ancora una volta basata sul grado di rilevanza degli articoli specifici della Carta relativi al diritto dei bambini di utilizzare la loro lingua regionale o minoritaria. Si è ipotizzato che l'art. 8 sull'istruzione, che riguarda quindi i bambini in modo esplicito, dovesse presentare il maggior numero di riferimenti e che sarebbe pertanto possibile individuare un approccio strutturato del Comitato di esperti nel suo processo di valutazione. Per gli articoli della Carta riguardanti solo indirettamente le questioni relative all'infanzia, la nostra analisi si è prefissata semplicemente l'obiettivo di stabilire per quali articoli della Carta i rapporti di valutazione menzionano delle attività rivolte ai bambini, condotte nelle lingue regionali o minoritarie.

Disposizioni riguardanti direttamente i bambini

Istruzione (Art. 8)

Dal momento che questo articolo interessa direttamente i bambini, il trattamento delle questioni che li riguardano mostra l'approccio coerente e strutturato del Comitato di Esperti nel suo lavoro di valutazione. È quindi possibile distinguere le seguenti condizioni fissate dal COMEX per valutare il rispetto degli impegni:

- ▶ **politiche strutturate**, ossia:
 - rispetto degli impegni scelti (numero di ore di insegnamento della o nella lingua

regionale o minoritaria effettivamente disponibili);

- durata nel tempo delle disposizioni relative all'insegnamento della o nella lingua regionale o minoritaria, e cioè:
 - i. disponibilità di insegnanti per tutti i livelli di insegnamento scelti;
 - ii. formazione iniziale e continua dei docenti (spesso legata alla cooperazione transfrontaliera, art. 14 della Carta);
 - iii. disponibilità di materiale pedagogico (si veda art. 14);
 - iv. bisogno di statistiche affidabili sull'insegnamento delle LRM²⁹.

Nei rapporti di valutazione, per sottolineare l'urgenza di politiche strutturate, sono utilizzati dei riquadri, destinati a porre in risalto le questioni più pertinenti riguardanti un particolare ciclo di monitoraggio³⁰.

▶ integrazione dell'insegnamento della lingua, della storia e della cultura

In tal modo, l'insegnamento nella LRM non intende unicamente sviluppare la padronanza linguistica dei bambini, ma anche la loro competenza culturale³¹.

Ad esempio, nel caso dei Sami meridionali in Svezia, una formazione professionale sull'allevamento delle renne e l'artigianato, impartita in lingua sami, svolge una funzione rilevante per la trasmissione della lingua e delle competenze tradizionali e quindi dell'insieme del patrimonio sami³². Tale approccio corrisponde ugualmente a quello seguito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia per quanto riguarda gli obiettivi dell'insegnamento, come indicato al suo art. 29 (si veda la parte 2.1.1 del presente studio).

29. ECRML (2011) 4, 4° Rapporto di valutazione del Comitato di esperti della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, applicazione della Carta in Svezia, paragrafo 114.

30. *Idem*, p. 18

31. *Idem*, paragrafo 115 (sull'insegnamento nella LRM in Svezia in generale), paragrafi 166, 182 (relativi al sami meridionale).

32. *Idem*, paragrafo 182.

► **misure innovative per l'insegnamento nella/ della LRM**

Si tratta di linee guida proposte per risolvere i problemi dell'attuazione dell'insegnamento nella LRM nell'ambito del sistema educativo classico/esistente, e in particolare:

- i. quando è limitato il numero di allievi (sami di Inari e sami Skolt³³, sami meridionale³⁴);
- ii. quando esistono delle varianti della LRM utilizzata (romani³⁵) e/o quando ci sono controversie circa la standardizzazione della lingua (romani³⁶);
- iii. quando mancano gli insegnanti, a causa di problemi nella formazione iniziale e/o nelle procedure di assunzione (romani³⁷);
- iv. quando la scarsa padronanza di una lingua regionale o minoritaria da parte di locutori adulti è insufficiente perché possano insegnarla in un ambito professionale (sami meridionale in Svezia³⁸).

L'urgenza di tali misure, come già indicato, può essere sottolineata utilizzando dei riquadri. In tal caso, l'applicazione di misure innovative è considerato l'unico mezzo per fornire un'istruzione nella lingua regionale o minoritaria³⁹.

► **adattare le misure per l'insegnamento nella lingua regionale o minoritaria alla reale situazione sociolinguistica**

In effetti, il rispetto degli impegni è valutato separatamente per ciascuna LRM, tenendo conto delle particolarità della situazione della lingua in un determinato territorio⁴⁰. Di conseguenza, dal momento che la situazione dell'insegnamento nella LRM evolve, anche le conclusioni del Comitato di esperti possono variare (ad esempio, per il sami meridionale in Svezia⁴¹).

33. ECRML (2012) 1, 4° Rapporto di valutazione del Comitato di esperti della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, Applicazione della Carta in Finlandia, paragrafi 10, 26.

34. ECRML (2011) 4, *op. cit.*, paragrafi 182-183.

35. *Idem*, par. 126.

36. ECRML (2012) 4, 2° Rapporto di valutazione del Comitato di esperti della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, Applicazione della Carta nel Montenegro, paragrafo 185.

37. ECRML (2011) 4, *op. cit.*, par. 127.

38. *Idem*, par. 194.

39. *Idem*, p. 20.

40. "Nel suo primo rapporto di valutazione, il Comitato di esperti aveva concluso che tale impegno era rispettato, poiché il sistema scolastico sami sembrava soddisfare le esigenze dei locutori della lingua" (ECRML (2011) 4, *op. cit.*, paragrafo 168; (la sottolineatura è dell'autore)).

41. "In considerazione di tale allarmante declino [nell'insegnamento in lingua sami], il Comitato di esperti deve rivedere la propria conclusione precedente e conclude che tale impegno è rispettato solo parzialmente" (ECRML (2011) 4, *op. cit.*, par. 175; (la sottolineatura è dell'autore)).

Disposizioni riguardanti indirettamente i bambini

Autorità giudiziarie (Art. 9)

Dei riferimenti alle questioni riguardanti i bambini sono stati fatti per l'articolo 9.3, relativo alla **disponibilità dei testi legislativi nazionali principali nelle lingue regionali o minoritarie**. Nel suo quarto rapporto di valutazione sull'applicazione della Carta in Svezia, il Comitato cita la traduzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e la sua versione adattata ai bambini in sami, finlandese e meänkieli⁴².

Mass media (Art. 11)

Per quanto riguarda gli impegni relativi ai media, i rapporti di valutazione contengono riferimenti a programmi televisivi⁴³ e radiofonici, produzioni audio e audiovisive (CD⁴⁴, giochi interattivi⁴⁵, video ecc.) e riviste per la gioventù⁴⁶. È fatto ugualmente riferimento alla partecipazione dei bambini e dei giovani alla produzione di programmi⁴⁷.

L'importanza della diffusione di trasmissioni per bambini nella lingua regionale o minoritaria è inoltre sottolineata negli inviti ad agire rivolti ai paesi quando si riscontra che non esistono programmi televisivi o radiofonici per l'infanzia, o non ce ne sono abbastanza. Questi sono, infatti, ritenuti essenziali per la preservazione e la promozione della LRM⁴⁸.

I bambini e i giovani possono d'altronde svolgere un ruolo essenziale come intermediari per l'uso delle nuove tecnologie dell'informazione a vantaggio dei media nelle lingue regionali o minoritarie. Al riguardo, il Comitato di esperti ha indicato esplicitamente che i bambini e i giovani rappresentano un vantaggio per lo sviluppo dell'insieme della comunità locutrice della lingua regionale o minoritaria: "Queste nuove forme di comunicazione sono molto utilizzate dai

42. ECRML (2011) 4, *op. cit.*, paragrafi 230, 329, 428 (in sami, finlandese, meänkieli).

43. ECRML (2010) 4, 3° Rapporto di valutazione del Comitato di esperti sulla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, Applicazione della Carta nel Regno Unito, par. 190 (in gallese), par. 273 (in gaelico scozzese).

44. ECRML (2011) 4, *op. cit.*, paragrafi 251, 355 (in sami, finlandese).

45. ECRML (2010), 4, *op. cit.*, par. 284 (in gaelico scozzese).

46. ECRML (2007) 1, 1° Rapporto di valutazione del Comitato di esperti sulla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, Applicazione della Carta in Slovacchia, par. 167.

47. ECRML (2008) 4, 3° Rapporto di valutazione del Comitato di esperti sulla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, Applicazione della Carta in Germania, par. 164 (in sorabo settentrionale).

48. ECRML (2004) 7, 2° Rapporto di valutazione del Comitato di esperti sulla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, Applicazione della Carta in Finlandia, par. 141 (in sami); ECRML (2010) 3, 4° Rapporto di valutazione del Comitato di esperti sulla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, Applicazione della Carta in Norvegia, par. 69 (in kven).

giovani in generale, e anche dai giovani locutori delle lingue regionali o minoritarie, visto il loro carattere flessibile, informale, e il loro utilizzo poco oneroso, e ugualmente perché, in numerosi casi, si rivela difficile per loro utilizzare le loro lingue nei mass media tradizionali, per svariate ragioni⁴⁹.

Il monitoraggio delle disposizioni dell'articolo dedicato ai mass media ha fornito numerosi esempi di riferimenti a questioni riguardanti i bambini, compreso un caso in cui un impegno particolare è stato valutato sulla base dell'offerta di programmi per l'infanzia: "Nel suo ciclo di valutazione precedente, il Comitato di esperti ha ritenuto che tale impegno fosse parzialmente rispettato, vista l'assenza di trasmissioni televisive dedicate ai bambini in lingua sami, il che ostacolava la preservazione e la promozione di tale lingua"⁵⁰.

Attività culturali (Art. 12)

Nella loro valutazione degli impegni relativi alla cultura, i rapporti di monitoraggio citano eventi, attività, strutture e istituzioni in grado di promuovere presso i bambini la cultura delle lingue regionali o minoritarie. Spesso si tratta di corsi di teatro (in gaelico scozzese, nel Regno Unito⁵¹, in yiddish, in Polonia⁵²), gruppi di lettura per bambini (in sami, in Norvegia⁵³) o di eventi organizzati da istituti culturali per bambini e giovani (ad esempio, per i bambini che parlano svedese in Finlandia⁵⁴, o gaelico irlandese nel Regno Unito⁵⁵).

Autorità amministrative (Art. 10)

Nei rapporti di valutazione si trovano riferimenti alla difficoltà di fare accettare la validità di documenti presentati in una lingua regionale o minoritaria (ad esempio, problemi per i documenti in frisone, in Germania⁵⁶). Un'altra questione citata nell'ambito di questo articolo e relativa ai bambini è quella della registrazione dei nomi all'anagrafe (ad esempio,

nomi di bambini nella forma tradizionale in gaelico scozzese⁵⁷).

Vita economica e sociale (Art. 13)

Per quanto concerne l'uso della lingua regionale o minoritaria nelle strutture sociali, i rapporti di valutazione citano i centri per l'accoglienza dei bambini "pronti ad accogliere e a occuparsi di persone che parlano lingue minoritarie"⁵⁸, i servizi di assistenza all'infanzia (sami in Norvegia⁵⁹), centri di vacanze per bambini (danese in Germania⁶⁰). Sono state segnalate anche difficoltà nella possibilità di comunicare nella LRM con il personale medico (ad esempio, pediatri che non padroneggiano la lingua sami, in Finlandia⁶¹).

Scambi transfrontalieri (Art. 14)

I riferimenti alla cooperazione transfrontaliera in materia di cultura e di istruzione per i bambini appaiono sia nella Parte III, con riferimento all'art. 14 (Scambi transfrontalieri) che nella Parte II, con riferimento all'art. 7.1.i. Nei rapporti esaminati, sono citati: scambi scolastici (ad esempio verso le aree linguistiche gaeliche irlandesi nella Repubblica irlandese, per promuovere il gaelico irlandese⁶²), progetti culturali per i giovani (ad esempio tra la Spagna e il Portogallo, per promuovere l'uso del galiziano⁶³), il sostegno a organizzazioni giovanili che facilitano i contatti transfrontalieri tra locutori della LRM (ad esempio, organizzazioni giovanili frisoni nei Paesi Bassi⁶⁴), la cooperazione tra ministeri della pubblica istruzione nel campo dell'insegnamento e della gioventù (tra Slovacchia, Ungheria e Repubblica ceca⁶⁵).

Necessità di una decisa azione di promozione (Art. 7.1.c)

L'esame dei rapporti di valutazione presi in considerazione in questo studio ha fornito dei

49. ECRML (2007) 3, 3° Rapporto di valutazione del Comitato di esperti della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, Applicazione della Carta in Norvegia, par. 60.

50. ECRML (2007) 7, 3° Rapporto di valutazione del Comitato di esperti della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, Applicazione della Carta in Finlandia, paragrafo 242.

51. ECRML (2010) 4, *op. cit.*, para. 296.

52. ECRML (2011) 5, 1° Rapporto di valutazione del Comitato di esperti della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, Applicazione della Carta in Polonia, paragrafo 620.

53. ECRML (2001) 6, 1° Rapporto di valutazione del Comitato di esperti della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, Applicazione della Carta in Norvegia, paragrafo 90.

54. ECRML (2007) 7, *op. cit.*, paragrafo 149.

55. ECRML (2007) 2, 2° Rapporto di valutazione del Comitato di esperti della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, Applicazione della Carta nel Regno Unito, paragrafo 505.

56. ECRML (2008) 4, *op. cit.*, paragrafo 292.

57. ECRML (2004) 1, 1° Rapporto di valutazione del Comitato di esperti della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, Applicazione della Carta nel Regno Unito, paragrafo 38.

58. ECRML (2009) 8, 2° Rapporto di valutazione del Comitato di esperti della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, Applicazione della Carta in Slovacchia, par. 171.

59. ECRML (2003) 2, 2° Rapporto di valutazione del Comitato di esperti della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, Applicazione della Carta in Norvegia, par. 150.

60. ECRML (2006) 1, 2° Rapporto di valutazione del Comitato di esperti della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, Applicazione della Carta in Germania, par. 86.

61. ECRML (2007) 7, *op. cit.*, par. 279.

62. ECRML (2007) 2, *op. cit.*, par. 523.

63. ECRML (2008) 5, 2° Rapporto di valutazione del Comitato di esperti della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, Applicazione della Carta in Spagna, par. 1199.

64. ECRML (2008) 3, 3° Rapporto di valutazione del Comitato di esperti della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, Applicazione della Carta nei Paesi Bassi, par. 149.

65. ECRML (2007) 1, *op. cit.*, par. 73.

risultati anche per quanto riguarda il rispetto dell'articolo relativo alla necessità di un'azione risoluta per promuovere le LRM, anche se ciò non era stato previsto all'origine (si veda la parte 2 del presente studio). Si trova, ad esempio, un riferimento a progetti per la promozione delle lingue regionali e minoritarie presso i giovani (ad esempio, lo yiddish in Finlandia⁶⁶). Un altro esempio è citato in un rapporto di valutazione, che indica i problemi strutturali di finanziamento incontrati dalle associazioni giovanili ("concorrenza per i finanziamenti tra associazioni giovanili di lingua finlandese e le altre associazioni giovanili"⁶⁷). Tali citazioni, mentre, da un lato, rispecchiano le informazioni ottenute nel corso del ciclo di monitoraggio, dall'altro lato evidenziano l'attenzione del Comitato di esperti per le questioni relative alla gioventù, che rivestono un ruolo importante nell'ambito di una politica globale di promozione delle LRM in un determinato paese.

Questioni riguardanti i bambini prese in esame nel processo di monitoraggio

Si constata che il grado di pertinenza dei diversi articoli della Carta si riflette nel modo in cui sono trattate le questioni riguardanti i bambini nei rapporti di valutazione. L'art. 8 sull'istruzione è l'unico in cui i bambini sono il principale gruppo destinatario. È pertanto ugualmente l'unico articolo caratterizzato da un approccio sistematico alle questioni che li riguardano nella valutazione del rispetto degli impegni. Gli altri articoli, che trattano dei bambini in maniera indiretta, soffrono inevitabilmente di una valutazione parziale e irregolare dei bisogni dei bambini in materia di LRM. In media, le attività culturali, l'uso delle LRM nell'amministrazione, nei servizi pubblici e nella vita economica, come pure gli scambi transfrontalieri pensati per i giovani, sono citati nei rapporti a titolo esemplificativo e non sono trattati nell'ambito di un approccio coerente. Ciò è dovuto essenzialmente al fatto che questi altri articoli non prevedono misure specifiche rivolte ai bambini. Tuttavia, un'altra spiegazione risiede nella formulazione di alcuni degli impegni assunti, che lasciano il potere decisionale nelle mani degli adulti, come ad esempio, l'art. 8.1.a.iii, in cui l'offerta di un insegnamento in LRM è chiaramente determinata dal desiderio dei genitori, con la formulazione "gli alunni le cui famiglie lo desiderino" (art. 8.1.a.iii; *CELRM*)⁶⁸.

Tali ragioni, insieme all'assenza di una prassi stabilita di raccolta di informazioni presso i rappresentanti dei bambini locutori di lingue regionali o minoritarie nel processo di monitoraggio della Carta, fanno sì che i riferimenti alle disposizioni relative alle lingue regionali o minoritarie riguardanti i bambini siano occasionali o addirittura assenti in alcuni rapporti. In altri termini, il posto accordato alle questioni relative ai bambini nei rapporti di valutazione è determinato dalla prassi stabilita per il monitoraggio, basata sul coinvolgimento di tre attori principali: il Consiglio d'Europa, le autorità dello Stato e le ONG o altri rappresentanti dei locutori⁶⁹. Pertanto, quando un rapporto cita delle disposizioni relative alle LRM riguardanti i bambini, tali informazioni provengono generalmente dai rapporti governativi, da materiale inviato dalle ONG o da visite condotte sul campo nei rispettivi paesi.

In considerazione del fatto che la maggior parte degli articoli della Carta non prevedono disposizioni specifiche riguardanti i bambini, (ad eccezione dell'art. 8 sull'istruzione), il Comitato di esperti deve tenere conto di numerosi fattori nella sua valutazione per verificare il rispetto di un impegno (valutazione finale). Come già indicato, esamina separatamente ogni lingua regionale o minoritaria, prendendo in considerazione una serie di caratteristiche, quali la situazione sociolinguistica della lingua, la sostenibilità delle disposizioni adottate per favorire l'utilizzo della LRM (determinate ugualmente dagli impegni assunti dallo Stato contraente) e, soprattutto, i desideri dei locutori, il che permette evidentemente di ipotizzare la partecipazione in tale processo dei rappresentanti dei bambini in quanto locutori di tali lingue. Questi sono stati consultati in passato, durante le visite condotte in loco, per cui resta soltanto da stabilire una prassi più strutturata che li coinvolga maggiormente nel processo di monitoraggio dell'applicazione della Carta.

66. *ECRML (2007) 7, op.cit.*, par. 48.

67. *ECRML (2009) 3, 3° Rapporto di valutazione del Comitato di esperti della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, Applicazione della Carta in Svezia*, par. 28.

68. Impegni con una formulazione identica o simile si ritrovano a tutti i livelli dell'insegnamento, cioè all'art. 8.1.b.iv, all'art. 8.1.c.iv, all'art. 8.1.d.iv (Consiglio d'Europa, *CELRM, op.cit.*).

69. Consiglio d'Europa, *Carta europea delle lingue regionali o minoritarie. Dare voce alle lingue minoritarie*.

CONCLUSIONI

Il presente studio si era posto l'obiettivo di mostrare in che misura la Carta tutela il diritto dei bambini di utilizzare la loro lingua. L'analisi del contenuto di questo trattato ci ha permesso di constatare diversi gradi di pertinenza tra gli articoli per le questioni relative all'infanzia. Ad esempio, l'art. 8 (Insegnamento) li riguarda direttamente, poiché i bambini sono i destinatari espliciti della maggior parte delle sue disposizioni⁷⁰. Tutti gli altri articoli li riguardano indirettamente, poiché sono rivolti a tutti i locutori di lingue regionali o minoritarie, tra cui i bambini.

Di conseguenza, i rapporti di valutazione dell'attuazione degli impegni contenuti nella Carta trattano ugualmente delle questioni relative ai bambini. Visti i diversi gradi di pertinenza degli articoli della Carta, i riferimenti a misure specifiche mirate per i bambini, in quanto locutori di LRM, sono presentati in modo sistematico e strutturato per l'art. 8, mentre sono necessariamente irregolari per gli altri articoli. Questo è dovuto, da un lato, alla natura stessa della Carta, il cui scopo precipuo è quello di promuovere le lingue regionali o minoritarie, per cui la sua attuazione deve essere valutata sulla base di disposizioni riguardanti tutti i loro locutori. Dall'altro lato, i riferimenti ai bambini nei rapporti di valutazione dipendono dalla prassi stabilita per il monitoraggio della Carta, ossia riflettono le informazioni ottenute tramite i rapporti forniti dai governi, i documenti inviati dalle ONG o le visite condotte in loco.

Come il presente studio ha mostrato, i principi della Carta relativi al diritto dei bambini di utilizzare la propria lingua coincidono con quelli enunciati nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, anche se ovviamente la priorità delle due convenzioni è diversa. La Carta è imperniata sulla lingua e non "non istituisce dei diritti individuali o collettivi per gli individui che parlano delle lingue regionali o minoritarie"⁷¹. La Convenzione UNCRC insiste invece sul riconoscimento del bambino in quanto soggetto di

diritti⁷² e quindi sulla necessità di istituire meccanismi che consentano al bambino di esercitare il proprio diritto di essere ascoltato (Art. 12, UNCRC). Visto che la Carta si concentra essenzialmente sulla lingua, la sua struttura modulare, adattabile alle esigenze, consente allo Stato parte contraente di scegliere un insieme specifico di obblighi, in modo che il grado degli impegni assunti sia adeguato al massimo alla situazione particolare di quella determinata lingua. Dal punto di vista dei diritti dell'infanzia, tuttavia, ciò significa che la possibilità offerta al bambino di utilizzare la sua lingua regionale o minoritaria in tutti i settori coperti dalla Carta dipende in definitiva dagli impegni scelti dallo Stato contraente.

Malgrado le già citate differenze di priorità, la questione della partecipazione dei bambini, sottolineata dall'art. 12 della Convenzione UNCRC, appare ugualmente nella Carta. È fondamentale stimolare il contributo dei bambini, in particolare nel settore dei media e delle attività culturali, non solo dal punto di vista del "diritto del bambino di essere ascoltato", ma anche per il bene di tutta la comunità che parla una lingua regionale o minoritaria, poiché rappresenta un modo per garantire la continuità della presenza di tale lingua in tutti i settori della vita pubblica.

La partecipazione, come è intesa nella Carta, è altresì importante per lo stesso processo di monitoraggio, che mira a instaurare un dialogo continuo tra le parti interessate (autorità centrali, ONG e Consiglio d'Europa), con l'intenzione di collocare i locutori delle lingue regionali o minoritarie "al centro del processo di attuazione della Carta" (CELRM). Di conseguenza, i rappresentanti dei bambini, in quanto locutori di una LRM, possono essere coinvolti nel processo di monitoraggio, perché possono costituire una valida fonte di informazioni al momento della preparazione dei rapporti periodici dello Stato e nel corso delle visite condotte in loco. Sono stati già consultati in passato, in occasione delle visite in loco, per cui quanto resta da fare è stabilire una prassi più strutturata per coinvolgerli nel processo di monitoraggio dell'applicazione della Carta.

70. Gli altri due gruppi destinatari importanti interessati dall'articolo 8 sono gli studenti e i docenti universitari.

71. Consiglio d'Europa, *Carta europea delle lingue regionali o minoritarie. Rapporto esplicativo*.

72. *Commento generale n.12 delle Nazioni Unite del Comitato dei diritti sull'infanzia. Il diritto del bambino di essere ascoltato*, par. 18.

Non bisogna però dimenticare che il “diritto di essere ascoltato” non costituisce un obbligo ai sensi della Carta, il cui obiettivo è l’uso della lingua. Il monitoraggio potrà quindi verificare unicamente, allorquando esistono meccanismi che consentono la loro partecipazione (Ombudsman, organi rappresentativi dei bambini), quale possibilità hanno i bambini di utilizzare la loro lingua e quali sono i loro bisogni in materia di utilizzo delle LRM nell’insegnamento, i mass media, le attività culturali, ecc., allo stesso modo in cui i rappresentanti dei locutori delle LRM sono consultati regolarmente sui loro desideri circa la promozione della loro lingua.

Come già indicato in questo studio, il fatto di riconoscere ai bambini il diritto di utilizzare la loro lingua, enunciato sia nella Carta che nella Convenzione delle Nazioni Unite, andrà non solo a loro vantaggio, ma anche a vantaggio dell’insieme della comunità che utilizza una LRM. La partecipazione dei bambini alle attività legate all’uso della lingua regionale o minoritaria pone chiaramente le basi per contribuire, nel lungo periodo, a sviluppare l’uso di tale lingua nella sfera pubblica, favorendo al contempo la cittadinanza attiva, elemento altrettanto essenziale per la società nel suo insieme.

BIBLIOGRAFIA

Beacco, Jean Claude (2005), *Languages and language repertoires. Plurilingualism as a way of life in Europe*. Strasburgo: Consiglio d'Europa, Divisione delle politiche linguistiche, DG IV.

Commento generale n. 12 delle Nazioni Unite del Comitato sui diritti dell'infanzia. Il diritto del bambino di essere ascoltato (2009).

Commissione europea, *High Level Group on Multilingualism Report 2007*.

Consiglio d'Europa, *Carta europea delle lingue regionali o minoritarie. A proposito della Carta*.

Consiglio d'Europa, *Carta europea delle lingue regionali o minoritarie. Dare voce alle lingue regionali e minoritarie*. Strasburgo: Segretariato della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie.

Consiglio d'Europa, *Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, Rapporto esplicativo*.

Consiglio d'Europa, *Carta europea delle lingue regionali o minoritarie. Dare voce alle lingue regionali e minoritarie*.

Consiglio d'Europa, *Carta europea delle lingue regionali o minoritarie (CELRM). Testo della Carta*: <http://conventions.coe.int/treaty/it/Treaties/Html/148.htm>

Consiglio d'Europa, *Linee guida del Comitato dei Ministri su una giustizia a misura di minore* (2010).

Consiglio d'Europa, *Linee guida per un'assistenza sanitaria a misura di bambino* (2011).

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (UNCRC).

Crystal, David (2004), "After the revolution", in: Crystal, D. *The language revolution*. Cambridge: Polity Press, 92-122.

ECRML (2001) 6, 1° Rapporto di valutazione del Comitato di esperti della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, Applicazione della Carta in Norvegia.

ECRML (2003) 2, 2° Rapporto di valutazione del Comitato di esperti della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, Applicazione della Carta in Norvegia.

ECRML (2004) 1, 1° Rapporto di valutazione del Comitato di esperti della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, Applicazione della Carta nel Regno Unito.

ECRML (2004) 7, 2° Rapporto di valutazione del Comitato di esperti della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, Applicazione della Carta in Finlandia.

ECRML (2006) 1, 2° Rapporto di valutazione del Comitato di esperti della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, Applicazione della Carta in Germania.

ECRML (2007) 1, 1° Rapporto di valutazione del Comitato di esperti della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, Applicazione della Carta in Slovacchia.

ECRML (2007) 2, 2° Rapporto di valutazione del Comitato di esperti della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, Applicazione della Carta nel Regno Unito.

ECRML (2007) 3, 3° Rapporto di valutazione del Comitato di esperti della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, Applicazione della Carta in Norvegia.

ECRML (2007) 7, 3° Rapporto di valutazione del Comitato di esperti della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, Applicazione della Carta in Finlandia.

ECRML (2008) 3, 3° Rapporto di valutazione del Comitato di esperti della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, Applicazione della Carta nei Paesi Bassi.

ECRML (2008) 4, 3° Rapporto di valutazione del Comitato di esperti della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, Applicazione della Carta in Germania.

ECRML (2008) 5, 2° Rapporto di valutazione del Comitato di esperti della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, Applicazione della Carta in Spagna.

ECRML (2009) 3, 3° Rapporto di valutazione del Comitato di esperti della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, Applicazione della Carta in Svezia.

ECRML (2009) 8, 2° Rapporto di valutazione del Comitato di esperti della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, Applicazione della Carta in Slovacchia.

ECRML (2010) 3, 4° Rapporto di valutazione del Comitato di esperti della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, Applicazione della Carta in Norvegia.

ECRML (2010) 4, 3° Rapporto di valutazione del Comitato di esperti della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, Applicazione della Carta nel Regno Unito.

ECRML (2011) 5, 1° Rapporto di valutazione del Comitato di esperti della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, Applicazione della Carta in Polonia.

ECRML (2011) 4, 4° Rapporto di valutazione del Comitato di esperti della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, Applicazione della Carta in Svezia.

ECRML (2012) 1, 4° Rapporto di valutazione del Comitato di esperti della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, Applicazione della Carta in Finlandia.

ECRML (2012) 4, 2° Rapporto di valutazione del Comitato di esperti della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, Applicazione della Carta nel Montenegro.

Extra, Guus & Yagmur, Kutlay (2002), *Language diversity in multicultural Europe: Comparative perspectives on immigrant minority languages at home and at school*. Parigi: Programma MOST /UNESCO.

Scots and Literacy. Teachers' perspective.

Strategia dell'Unione europea per la gioventù 2010-2018.

Woehrling, Jean-Marie (2005), *The European Charter for Regional or Minority Languages. A critical commentary*. Strasburgo: edizioni del Consiglio d'Europa.

www.coe.int

www.coe.int/minlang

Il Consiglio d'Europa è la principale organizzazione di difesa dei diritti umani del continente. Include 47 Stati membri, 28 dei quali fanno anche parte dell'Unione europea. Tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa sono segnatari della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, un trattato concepito per proteggere i diritti umani, la democrazia e lo stato di diritto. La Corte europea dei diritti dell'uomo supervisiona l'attuazione della Convenzione negli Stati membri.